

sero subito i primi sei articoli del progetto, e si rimandassero gli ultimi due alla Commissione, affinché, riformatili, ne li presentasse quindi redatti in modo che contenessero una compiuta legge elettorale; avverte che il ministro dell'interno aveva invece proposto che, ritenute per la Lombardia e le provincie Venete le basi fissate dagli art. 8 e 9 del protocollo in data del 13 giugno scorso, fosse poi provveduto con legge alle elezioni per l'Assemblea Costituente, e che la Camera aveva determinato di discutere, come ha fatto, i primi sei articoli della legge, riserbandosi di riprendere a suo tempo questa proposizione, cui si accostava lo stesso deputato Cavour.

**CADORNA**, detto in prima della necessità di non protrarre oltre al dover la sanzione di una legge urgente quanto altra mai, manifesta un suo pensiero, un suo sistema di divisione, che avrebbe il pregio di rendere più chiara e netta la discussione e insieme di abbreviarla. Gli oggetti della discussione sono essenzialmente indicati dal protocollo, dalla legge proposta dal Ministero, e dallo stesso ultimo emendamento del signor ministro dell'interno, che vi si riferisce. Non si tratta dunque che di sceverare gli oggetti nei quali è mestieri che concorra il consenso dei due Governi, da quelli pei quali questa necessità non sussiste, e di rimandare questi ultimi ad ulteriori disposizioni per quanto ci riguardano. L'emendamento del signor ministro dell'interno, citando il protocollo, non può impedire che i molti oggetti dell'art. 7 del medesimo vengano discussi, epperò non soddisfa allo scopo di abbreviare la discussione. Però sembragli che a soddisfare il comune desiderio e a provvedere, ad un tempo, con ordine e modo migliore alla legge elettorale, si possa suggerire uno spediente più adatto. E proporrebbe il seguente sistema, cioè:

« 1.° Fissare le principali basi organiche elettorali per la Lombardia e le provincie Venete;

» 2.° Dichiarare quali di queste basi debbano essere comuni agli Stati retti dallo Statuto sardo;

» 3.° Rimandare tutte le altre disposizioni elettorali per questi Stati ad ulteriori providenze;

» 4.° Dichiarare fin d'ora in qual modo e forma queste providenze saranno date. »

E soggiunge che anzi ha depresso sul tavolo della presidenza un progetto d'articoli a discutersi, conforme a questo modo di divisione.

**MOLTI DEPUTATI.** Li legga, li legga.

**CADORNA** ne dà lettura come segue:

« Art. 7. La legge elettorale per l'Assemblea Costituente sarà promulgata entro un mese, dall'accettazione della fusione. Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa, sarà convocata la comune Assemblea Costituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile, non mai più tardi del giorno primo di ottobre prossimo venturo.

« Art. 8. La legge elettorale per la Lombardia e per le provincie Venete sarà fondata sulle seguenti basi:

» a) Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni 21 è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè:

» Sono esclusi i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi. I cittadini in istato di prorogata minor età; quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive, e le contravvenzioni di finanze e di caccia. Quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via ci-

vile condanna all'arresto. I cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i consoli degli Stati esteri e loro addetti;

» b) Ogni elettore che abbia compiuto l'età d'anni 27 è eligibile;

» c) Il numero dei deputati è determinato in ragione di 1 ogni 22500 abitanti. Le frazioni di popolazione per ciascuna provincia eccedenti la metà di 22500 abitanti daranno diritto alla nomina di 1 rappresentante di più;

» d) Il riparto e la nomina dei deputati si farà per provincie, il voto avrà luogo per comune, secondo gli attuali riparti amministrativi;

» e) Il suffragio è diretto e per scheda segreta.

» Nei paesi soggetti allo Statuto Sardo sono escluse dai diritti elettorali le persone che si trovano colpite da esclusione, a termini dell'art. 104 della legge 17 marzo prossimo passato.

» A questi paesi si dichiarano fin d'ora comuni le basi sopra fissate per la Lombardia e per le provincie Venete, per quanto riguardano l'età degli elettori e degli eleggibili, il numero dei deputati in ragione di popolazione ed il modo di emettere il suffragio.

» Quanto alle rimanenti basi organiche della legge elettorale per gli Stati soggetti allo Statuto Sardo, sarà presentato dalla Commissione un apposito progetto di legge, ed al successivo compimento della legge elettorale sulle basi come sopra determinate e da fissarsi, si provvederà con decreto reale. »

(La proposizione del deputato Cadorna è appoggiata).

**CAVOUR** non s'opponne a che sia anche adottata; desidera solamente che rimangano sempre intatte le quistioni da lui discorse nella tornata di ieri l'altro, e risguardanti specialmente il sistema delle elezioni per provincie e le incompatibilità, che vorrebbe si risolvessero a loro tempo e luogo.

**CADORNA**, non meno del preopinante, vuol che rimangano intatte consimili quistioni, avendo egli inteso proporre uno spediente per accelerare la discussione della legge, ma non pregiudicare alcuna quistione.

**RATTAZZI relatore**, a nome della Commissione, che nutre ugual desiderio, dichiara di aderire alla proposta Cadorna.

**JACQUEMOUD G.** chiede di farvi un emendamento, affinché semplicemente e subitamente siano votati gli articoli conformi a quelli che si contengono nel protocollo, il quale, o trattato o legge, come fin qui si volle chiamare, è ad ogni modo una convenzione che si deve osservare.

**RATTAZZI relatore**, gli dice che tra questa e la proposta Cadorna non esiste discrepanza.

**JACQUEMOUD G.** soggiunge che ve n'ha, perocchè nell'ultima è anticipato il tempo della riunione dell'Assemblea Costituente, e variata la proporzione tra il numero dei deputati e quello della popolazione. (Verb.)

**GALVAGNO** obbietta che le ulteriori basi delle future elezioni che si lasciano in bianco nel progetto Cadorna, possono essere influentissime sul risultato dei voti; che quindi non quelle sole, ma queste pure dovrebbero essere comuni coi Lombardi; importa insomma che non solo qualche punto generalissimo, ma tutta quasi la legge elettorale, sia comune ai due popoli; che perciò, abbisognerebbe, dietro il sistema voluto dalla Commissione per la Lombardia, intendersela colla Consulta, o piuttosto, secondo il sistema sancito nel protocollo, che pur dovrebbe essere inviolabile, farsi una sola legge elettorale per tutto il regno unito da questo Parlamento. (Cost. Sub.)

**CADORNA** ripete che, proponendo un modo di divisione